



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

**CREDITO E FINANZA**

*Comunicazione FIN/9120 del 15/05/2020*

*a cura di Gianluca Gabellini*

---

**Misure ex art. 56 DL Cura Italia –  
Circolare Banca d'Italia sul calcolo dei giorni di scaduto**

---

Informiamo che Banca d'Italia ha pubblicato una Circolare che chiarisce le modalità di calcolo dei giorni di scaduto e di sconfinamento rispetto alle linee di credito beneficiarie delle misure di sostegno previste dall'art. 56 del DL 18/2020 (cd. DL Cura Italia).

Al riguardo, Banca d'Italia precisa che, ai fini della valorizzazione dello stato del rapporto in Centrale Rischi, per le linee di credito che beneficiano delle misure di sostegno finanziario previste dall'art. 56:

- deve essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere;
- gli eventuali importi già scaduti o sconfinanti alla data in cui è stata accordata la misura di sostegno finanziario continuano ad essere valorizzati anche durante l'efficacia della misura;
- una volta cessata la misura, il conteggio dei giorni degli eventuali inadempimenti riparte dal numero di giorni in essere al momento in cui la misura è stata accordata.

Tali disposizioni si applicano anche alle altre analoghe misure oggetto di leggi, decreti, provvedimenti normativi, accordi e protocolli d'intesa - quindi anche all'Addendum all'Accordo per il Credito 2019 - connessi all'emergenza Covid-19, già adottati o da adottarsi.

Alleghiamo di seguito il testo completo della Circolare

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Credito e Finanza:

Dott. Gianluca Gabellini 0541352323 [ggabellini@confindustriaromagna.it](mailto:ggabellini@confindustriaromagna.it).

Dott. Pier Lorenzo Cappelli 0543727721 - [pcappelli@confindustriaromagna.it](mailto:pcappelli@confindustriaromagna.it)

All/ Banca d'Italia - Calcolo-dei-giorni-di-scaduto-e-di-sconfinamento

## **Calcolo dei giorni di scaduto e di sconfinamento rispetto alle linee di credito beneficiarie delle misure di sostegno previste per il Covid-19 - Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi.**

Facendo seguito alla “Comunicazione del 23 marzo 2020 - Decreto Legge Cura Italia (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) - Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi”<sup>1</sup>, si fa presente quanto segue.

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’art. 56, co. 2, lettere a), b) e c) prevede misure di sostegno finanziario di cui le imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.

Per le linee di credito che beneficiano di tali misure di sostegno finanziario, come per gli altri provvedimenti che determinano l’inesigibilità temporanea del credito<sup>2</sup>, deve essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile *stato del rapporto*.

Gli eventuali importi già scaduti o sconfinanti alla data in cui è stata accordata la misura di sostegno finanziario continuano ad essere valorizzati anche durante l’efficacia della misura stessa.

Una volta cessata la misura di sostegno finanziario, il conteggio dei giorni degli eventuali inadempimenti riparte dal numero di giorni in essere al momento in cui la misura è stata accordata.

I criteri segnaletici appena indicati trovano applicazione anche a finanziamenti che siano oggetto di misure di sostegno finanziario, consistenti nella proroga del contratto o nella sospensione dei pagamenti o nell’impossibilità di revoca del finanziamento, previste da altre disposizioni del suddetto decreto come convertito in legge e successive modifiche, nonché da ulteriori disposizioni di leggi, decreti, provvedimenti normativi, accordi e protocolli d’intesa connessi all’emergenza Covid-19, già adottati o da adottarsi.

---

<sup>1</sup> Il testo della Comunicazione è disponibile a questo *link*:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme/circolari/c139/Decreto-Cura-Italia-Precisazioni-in-merito-allesegnalazioni-alla-Centrale-dei-rischi.pdf>

<sup>2</sup> Cfr. Circolare della Banca d’Italia n. 139/91, cap. II, sez. 6, par. 19.